



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 252

Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili

Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

- a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
- b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo;
- c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonche' delle relative dotazioni di bordo;
- d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	V — Procedure e regimi doganali particolari
Capo	IV — Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore
Sezione	Prima — Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-252-generi-constituenti-provviste-di-bordo-delle-navi-e-degli-aeromobili/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it